

Introduzione alla lettura delle Norme Forestali Regionali (r.r. 5/2007 e s.m.i.)

SOMMARIO

AVVERTENZA IMPORTANTE	3
1) GENERALITA'	3
1.1) Dove posso trovare la normativa?	3
1.2) Cosa sono le norme forestali regionali?	3
1.3) Perché questo regolamento?	3
1.4) Il regolamento è l'ennesimo provvedimento che si aggiunge ad altri già esistenti?	4
1.5) Quando è entrato in vigore?	4
1.6) Le Norme Forestali Regionali sono state modificate?	4
1.7) Le norme forestali regionali valgono solo sui boschi o anche sui terreni non boscati?	5
1.8) Le norme forestali regionali regolamentano anche i cambi di destinazione d'uso del bosco?	5
1.9) Cosa sono gli "enti forestali"?	5
1.10) Le norme forestali regionali sono uguali in tutta la Regione o possono essere diverse localmente?.....	5
1.11) Perché il regolamento non prevede specifiche sanzioni?	6
1.12) Cosa sono i "boschi da seme"? Dove sono?	6
1.13) Cos'è il SITaB?	6
1.14) Quali sono gli alberi più tagliati in Lombardia?	7
1.15) Dove posso trovare informazioni e immagini sugli alberi e gli arbusti?	7
2) PROCEDURE	7
2.1) Cosa bisogna fare per poter tagliare alberi in bosco?	7
2.2) Perché utilizzare una procedura informatizzata per chiedere il permesso di taglio in bosco?	7
2.3) In quali casi sono necessari gli allegati in caso di taglio colturale del bosco?	8
2.4) Per presentare una denuncia di taglio servono degli allegati?	8
2.5) In caso di installazione di impianti a fune, quali allegati sono necessari?	9
2.6) Quando un taglio su proprietà differenti o su mappali non contigui è considerato "unico intervento" e richiede un'unica istanza di taglio?	9
2.7) Ho presentato una istanza attraverso internet, posso tagliare subito il bosco?.....	10
2.8) Gli enti forestali possono chiedere allegati tecnici nei casi non previsti dal regolamento forestale?	12
2.9) Cosa implica la "Segnalazione Certificata di Inizio Attività" (SCIA)?	13
2.10) Ho necessità di effettuare un taglio selvicolturale in un bosco d'alto fusto: devo attendere 45 giorni (o il nulla osta dell'ente) per iniziare il taglio?	13
2.11) Perché i termini per il silenzio assenso sono diversi a seconda dei casi?.....	13
2.12) Ho necessità di effettuare un taglio selvicolturale in un bosco che si trova in un parco regionale ma che ricade all'interno del così detto "parco naturale": cosa devo fare?	13
2.13) Ho necessità di effettuare un taglio selvicolturale in un bosco che si trova in un parco regionale che non ricade all'interno del così detto "parco naturale": cosa devo fare?	13
2.14) Devo effettuare un'utilizzazione su superficie superiore a due ettari in un bosco incluso in piano di assestamento forestale, devo allegare un progetto?.....	14
2.15) Le piante da tagliare devono essere contrassegnate o "martellate"?.....	14
2.16) Il Comune deve assegnare dei lotti su terreni comunali ad uso civico. Cosa deve fare?.....	14

2.17) Perché se l'esecutore del taglio è un'impresa boschiva iscritta all'albo regionale, la superficie boscata oltre la quale è necessario compilare il progetto di taglio è elevata a sei ettari?.....	15
2.18) Devo rivolgermi a una impresa boschiva iscritta all'albo regionale lombardo o posso anche far tagliare il bosco da un'impresa boschiva di fuori regione?.....	15
2.19) Ho necessità di tagliare solo piante morte, sradicate o col tronco spezzato, cosa devo fare?	15
2.20) Se un piano di assestamento è scaduto, le prescrizioni tecniche in esso contenuto continuano ad essere valide?.....	16
2.21) Quali sono i parchi regionali che sono già dotati di piano di indirizzo forestale approvato?.....	16
2.22) Ho necessità di eseguire un taglio in deroga alle norme forestali regionali, posso farlo? Se sì, cosa devo fare?	16
2.23) In alcuni casi il permesso di taglio è subordinato al rilascio di autorizzazione con "silenzio assenso" dopo 45 o 60 giorni. Cosa significa? Devo sempre aspettare un mese e mezzo o due?.....	16
2.24) È necessario seguire le norme forestali regionali anche per i tagli di manutenzione lungo elettrodotti, strade, ferrovie, edifici, canali ecc.?	17
2.25) È necessaria la presentazione di una relazione o di un progetto di taglio anche per i tagli di manutenzione lungo elettrodotti, strade, ferrovie, edifici, canali ecc.?.....	17
2.26) I tagli di manutenzione lungo elettrodotti, strade, ferrovie, edifici, canali ecc. possono essere fatti tutto l'anno?	17
2.27) Nei siti natura 2000 è sempre necessaria una valutazione d'incidenza per tagliare delle piante?	18
2.28) Posso installare una gru a cavo?.....	18
2.29) Posso installare un filo a sbalzo (palorcio)?	18
2.30) Posso realizzare una pista forestale per i lavori in bosco?	19
2.31) Posso realizzare liberamente la manutenzione di una strada forestale in bosco?	19
2.32) Posso chiedere una proroga per un taglio selvicolturale già denunciato a SITaB?	19
2.33) Posso chiedere una proroga per una gru a cavo già installata?	19
3) ESECUZIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI	19
3.1) Il taglio del bosco può essere fatto da chiunque?.....	19
3.2) Qual'è il limite normativo fra diradamento e utilizzazione?.....	21
Quando è possibile eseguire un taglio a "buche" in bosco?	21
3.3) Cos'è un taglio a raso? Quando è possibile eseguire un taglio a raso in bosco?	22
3.4) Ho avuto il permesso di fare un taglio a raso, posso usare il terreno dopo il taglio per costruire o a uso agricolo?	22
3.5) È possibile eseguire il taglio a raso con modalità diverse dal taglio a raso a strisce?.....	23
3.6) Nel taglio a raso o in altri interventi posso tagliare tutte le piante o devo mantenerne alcune? ...	23
3.7) Cosa sono gli "alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito"?	23
3.8) Ci sono specie di alberi protette, cioè che non si possono tagliare?	23
3.9) Ci sono specie di piante considerate dannose al bosco?	24
3.10) Fra un taglio e un altro è obbligatorio aspettare del tempo?	24
3.11) È possibile tagliare il bosco in ogni stagione dell'anno?	24
3.12) La "stagione silvana" può essere modificata a seconda della zona o dell'andamento climatico? .	24
3.13) Che differenza c'è tra "riserve" e "matricine"?	25
3.14) A che altezza devo tagliare le ceppaie?.....	25
3.15) È possibile estirpare le ceppaie in bosco?.....	25
3.16) Voglio realizzare un imboschimento, posso farlo liberamente?.....	26
3.17) Rimboschimento, imboschimento, rinnovazione artificiale, ricostituzione boschiva, ma in fondo non sono la stessa cosa!?.....	26
3.18) Dove posso recuperare le piantine per gli interventi di imboschimento, rimboschimento, rinnovazione artificiale o ricostituzione boschiva?	26

3.19) Posso far pascolare il mio bestiame in bosco?	27
3.20) Ma se tutti tagliano, chi controlla?	27
3.21) Esistono delle linee guida su come effettuare i controlli?.....	27
3.22) Dove trovo aggiornamenti della presente pubblicazione?	27
4) Tabelle di raffronto sulle regole contenute nelle NFR.....	29

AVVERTENZA IMPORTANTE

Nonostante la cura e l'attenzione dedicata alla stesura delle presente "introduzione alla lettura", non si può escludere che, per mero errore materiale, vi siano errori o imprecisioni. Si sottolinea che il testo a cui fare riferimento è sempre ed esclusivamente quello del regolamento pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Scopo del presente testo è quello di **aiutare, non di evitare, la lettura del testo originario del regolamento.** Si prega di inviare eventuali segnalazioni all'indirizzo foreste@regione.lombardia.it.

1) GENERALITA'

1.1) Dove posso trovare la normativa?

- Il testo del **regolamento n° 5/2007 (Norme Forestali Regionali)**, della l.r. 31/2008 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e di tutte le altre leggi regionali e regolamenti regionali, nella versione vigente (cioè aggiornata con le ultime modifiche ed integrazioni) nonché nelle versioni previgenti (ossia il testo in vigore in passato) può essere visualizzato e scaricato (sia in formato .rft che .pdf) all'indirizzo: <http://www.consiglio.regione.lombardia.it/> nel canale "Banche Dati", sezione "leggi regionali";
- Il testo della normativa dell'Unione Europea può essere scaricato, in tutte le lingue ufficiali dell'UE, dal sito "Eur-Lex", all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/>
- Il testo della normativa statale può essere scaricato dal sito "Normattiva" all'indirizzo: <http://www.normattiva.it/>

1.2) Cosa sono le norme forestali regionali?

Sono un regolamento (il [r.r. 5/2007](#)), previsto inizialmente dall'art. 11 della l.r. 27/2004 "Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale", che ha come oggetto la corretta gestione:

- a) dei boschi (secondo la classificazione regionale);
- b) delle superfici agro-pastorali sottoposte a vincolo idrogeologico.

A seguito dell'approvazione del "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", la l.r. 27/2004 è confluita nella [l.r. 31/2008](#). L'art. 11 della l.r. 27/2004 è ora l'art. 50 della l.r. 31/2008. Le Norme Forestali Regionali sono state approvate dal Consiglio Regionale della Lombardia il 10 luglio 2007.

Ora leggi in particolare: L'art. 50 della l.r. 31/2008; l'art. 1 del r.r. 5/2007.

1.3) Perché questo regolamento?

Per la volontà e la necessità di normare un settore, quello forestale, oggetto di molteplici attenzioni grazie alle numerose funzioni che il bosco riveste nella nostra società. Ai tradizionali

ruoli di produzione di legname e di difesa del suolo, si sono ormai affiancate e consolidate funzioni di tutela del paesaggio, della biodiversità e di fruibilità da parte del cittadino. In particolare, l'importanza del bosco per la produzione di legname, risorsa pulita, rinnovabile ed ecologicamente sostenibile, è ritornata in auge dopo un periodo in cui l'Uomo sembrava voler dimenticare questa risorsa in favore di altre, che si sono rilevate ecologicamente meno sostenibili. Le recenti preoccupazioni sui cambiamenti climatici e la volontà di attenuare la produzione di gas a effetto serra, soprattutto [nell'Unione Europea](#), ha dato nuovo impulso all'utilizzazione di legname, attività che deve però avvenire nell'ottica di una salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente, nonché del rispetto delle esigenze e delle peculiarità locali, al fine di promuovere lo sviluppo economico delle popolazioni rurali, soprattutto di quelle montane.

Ora leggi in particolare: L'art. 40 della l.r. 31/2008.

1.4) Il regolamento è l'ennesimo provvedimento che si aggiunge ad altri già esistenti?

No, il nuovo regolamento sostituisce una legge regionale e ben tre regolamenti, ossia:

- a) la legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9 (Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale);
- b) il regolamento regionale 23 febbraio 1993, n. 1 (Prescrizioni di massima e di polizia forestale valide per tutto il territorio della regione di cui all' art. 25 della l.r. 22 dicembre 1989, n. 80 "Integrazioni e modifiche della l.r. 5 aprile 1976, n. 8 "Legge forestale regionale"" e dell' art. 4 della l.r. 27 gennaio 1977, n. 9 "Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale");
- c) il regolamento regionale 27 dicembre 1997, n. 2 (Modifica dell' art. 31 del regolamento regionale 23 febbraio 1993, n. 1 "Prescrizioni di massima e di polizia forestale");
- d) il regolamento regionale 22 luglio 2003, n. 15 (Modifiche al Regolamento regionale 23 febbraio 1993, n. 1 "Prescrizioni di massima e di polizia forestale valide per tutto il territorio della Regione di cui all' art. 25 della l.r. 22 dicembre 1989, n. 80 "Integrazioni e modifiche della l.r. 5 aprile 1976, n. 8 "Legge forestale regionale"" e dell' art. 4 della l.r. 27 gennaio 1977, n. 9 "Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale"");
- e) l'articolo 1 del regolamento regionale 16 settembre 2003, n. 20 (Integrazioni ai regolamenti regionali n. 15 del 22 luglio 2003 e n. 16 del 4 agosto 2003).

Ora leggi in particolare: L'art. 176 della l.r. 31/2008; l'art. 79 del r.r. 5/2007.

1.5) Quando è entrato in vigore?

Sabato 15 settembre 2007, data di inizio della stagione silvana a quote oltre i 1.000 m.

Ora leggi in particolare: L'art. 79 e l'art. 21 del r.r. 5/2007.

1.6) Le Norme Forestali Regionali sono state modificate?

Sì, finora ci sono state due modifiche ed integrazioni:

- a) nel gennaio 2010, con regolamento regionale n. 1/2010;
- b) nel febbraio 2011 con regolamento regionale n. 1/2011.

Aggiungiamo però che le modifiche alla l.r. 31/2008 apportate con l.r. n. 25 del 28 dicembre 2011 hanno comportato una implicita modifica del r.r. 5/2007, non ancora recepita nel testo del regolamento.

1.7) Le norme forestali regionali valgono solo sui boschi o anche sui terreni non boscati?

Il regolamento 5/2007 si applica, oltre ai boschi, solo alle superfici agro-pastorali sottoposte a vincolo idrogeologico (r.d. 3267/1923).

Non si applica alle restanti superfici (es. aree urbanizzate) sottoposte a vincolo idrogeologico. Gran parte delle prescrizioni sulla vegetazione contenute nel nuovo regolamento si applica solamente ai boschi e non alle altre formazioni arboree o arbustive (es. siepi, filari, alberi isolati).

Sul *Geoportale della Lombardia* puoi trovare due strati informativi:

- "Carta forestale (perimetro del bosco)" che riporta i terreni qualificati a bosco dalla normativa regionale e la loro tipologia;
- "Aree vincolo idrogeologico" che riporta i terreni soggetti a vincolo idrogeologico:

<http://www.geoportale.regione.lombardia.it/>

Ora leggi in particolare: L'art. 42 e l'art. 50 commi 4 e 5 della l.r. 31/2008; l'art. 1 del r.r. 5/2007; la [d.g.r. 2024/2006](#).

1.8) Le norme forestali regionali regolamentano anche i cambi di destinazione d'uso del bosco?

No, solo le attività selvicolturali, cioè le attività legate alla gestione del bosco che non comportano la "[trasformazione del bosco](#)", ossia l'eliminazione del bosco per far posto a edifici, strade, piste da sci, terreni agricoli ecc..

Tuttavia, l'art. 25 comma 7bis prescrive, a proposito di rinnovazione artificiale: «*L'obbligo di effettuare la rinnovazione artificiale esclude il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione d'uso del bosco per un periodo di venti anni dall'esecuzione dell'intervento di rinnovazione.*»

Ora leggi in particolare: L'art. 50 comma 5 della l.r. 31/2008; l'art. 2 del r.r. 5/2007; l'art. 25 comma 7bis del r.r. 5/2007.

1.9) Cosa sono gli "enti forestali"?

L'ente forestale è l'ente locale al quale sono state trasferite le funzioni amministrative in materia di attività selvicolturali ai sensi della l.r. 31/2008, ossia:

- l'ente gestore di parco o riserva regionale, all'interno di tali aree protette
- la comunità montana, nel territorio montano esterno a parchi regionali/naturali e riserve regionali;
- la provincia di Sondrio, nel caso del Comune di Sondrio (riserva dei Bordighi esclusa).
- la Regione Lombardia, nei restanti casi (gli uffici competenti sono gli Uffici Territoriali Regionali, dislocati nei vari capoluoghi di provincia).

Ora leggi in particolare: L'art. 34 della l.r. 31/2008; L'art. 1 del r.r. 5/2007; l'allegato A (definizioni) del r.r. 5/2007.

1.10) Le norme forestali regionali sono uguali in tutta la Regione o possono essere diverse localmente?

Le Norme forestali regionali sono valide in tutta la Lombardia.

Tuttavia, la legge regionale 31/2008 prevede che i piani di indirizzo forestale e i piani di assestamento forestale possano **derogare** alle norme forestali regionali **previo parere vincolante espresso dalla Giunta regionale**. In caso un territorio sia soggetto a due piani e vi siano prescrizioni tecniche contrastanti entrambe approvate previo parere vincolante della Giunta regionale, prevalgono quelle del piano di assestamento forestale, in quanto strumento di maggior dettaglio. Eventuali comportamenti in difformità al contenuto dei piani di indirizzo

forestale e dei piani di assestamento forestale sono pertanto sanzionabili ai sensi dell'art. 61 della l.r. 31/2008 solo se hanno ottenuto il preventivo parere favorevole con deliberazione di Giunta regionale.

I piani o altri strumenti di aree protette o di siti natura 2000 non hanno più la possibilità di derogare o integrare il regolamento, in quanto tale possibilità era prevista in passato dalla l.r. 9/1977 e dal r.r. 1/1993, abrogati con l'entrata in vigore del r.r. 5/2007. Tuttavia, l'art. 5 del r.r. ha introdotto un regime transitorio, permettendo alle prescrizioni tecniche selvicolturali previste dagli strumenti di pianificazione delle aree protette già esistenti al 15 settembre 2007 di restare in vigore fino alla scadenza o revisione di tali strumenti di pianificazione.

Pertanto, le indicazioni contenute nei piani di gestione delle riserve, dei siti natura 2000, dei parchi per essere vincolanti sotto l'aspetto sanzionatorio devono ricevere il preventivo parere obbligatorio e vincolante della Giunta regionale.

Non si deve però confondere il regime di "deroga", che è finalizzato all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 61 della l.r. 31/2008, con le "misure di conservazione" dei Siti Natura 2000 e la "Valutazione di Incidenza": per evitare la "Valutazione di Incidenza" o la verifica di assoggettabilità alla "Valutazione di Incidenza" è comunque necessario seguire le "misure di conservazione" dei Siti Natura 2000. Queste misure possono comprendere prescrizioni selvicolturali integrative rispetto a quelle contenute nelle NFR.

Ora leggi in particolare: L'art. 50, commi 6 e 6 bis, della l.r. 31/008. L'art. 5 del r.r. 5/2007.

1.11) Perché il regolamento non prevede specifiche sanzioni?

Perché per legge dello Stato solo una legge può prevedere sanzioni. Le violazioni delle disposizioni del regolamento sono soggette alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 61 della l.r. 31/2008.

1.12) Cosa sono i "boschi da seme"? Dove sono?

Sono boschi selezionati per la raccolta di semente indispensabile per creare nuove piante in vivaio. Si tratta di boschi in cui le piante sono particolarmente belle e quindi in grado di resistere alle avversità e di produrre legname di pregio. Questi boschi sono pertanto utili alla collettività, perché permettono la conservazione e il miglioramento del patrimonio genetico delle specie forestali lombarde, in particolare per quelle legate a tipologie forestali ormai di estensione molto ridotta (es: la farnia dei querce – carpineti planiziali) e una migliore qualità del legname che si produrrà in futuro nei nostri boschi.

Regione Lombardia ha istituito un "Registro dei Boschi da Seme" detto "RE.BO.LO.". I perimetri dei boschi da seme sono visibili all'interno delle cartografie del SITaB.

Nel Geoportale della Lombardia è presente lo strato informativo "*Boschi da seme*" <http://www.geoportale.regione.lombardia.it/>

I tagli colturali all'interno dei boschi da seme possono essere eseguiti solo se autorizzati dagli enti forestali; tale autorizzazione è però soggetta a silenzio assenso a 60 giorni.

Ora leggi in particolare: L'art. 53 della l.r. 31/008, l'art. 27 del r.r. 5/2007.

1.13) Cos'è il SITaB?

E' l'acronimo di Sistema Informativo TAglio Bosco, accessibile all'interno di SISCO nel sito internet:

<http://www.agricoltura.servizirl.it/>

Si tratta di una procedura informatizzata per la presentazione di istanze di taglio colturale del bosco con un'unica modalità su tutto il territorio regionale.

Clicca [qui](#) per approfondimenti.

1.14) Quali sono gli alberi più tagliati in Lombardia?

Dai dati statistici della denuncia taglio bosco, si rileva che la specie arborea più richiesta al taglio è la [robinia](#), seguita (a secondo degli anni) da [castagno](#), [faggio](#), [abete rosso](#), [carpino nero](#), [larice](#), querce a foglia caduca ([farnia](#), [rovere](#) e [roverella](#)) e frassini ([frassino maggiore](#) e [orniello](#)).

Ogni anno sono richiesti al taglio almeno 550.000 mc di legna, che corrisponderebbero al 18% della crescita annuale di massa legnosa in tutti i boschi lombardi. In altre parole, anche se i tagli fossero quintuplicati, i boschi lombardi continuerebbero ad aumentare in termini di biomassa.

Di questa quantità, circa 150.000 metri cubi sono richiesti al taglio nei boschi d'alto fusto e il resto da boschi cedui. Il taglio del ceduo è quindi una importante "colonna portante" della selvicoltura lombarda, anche per il fatto che esso è eseguito quasi sempre senza contributi pubblici, a differenza di ciò che avviene per il taglio dei boschi d'alto fusto. I tagli dei boschi d'alto fusto sono realizzati in massima parte dalle [imprese boschive](#), ma sovente il taglio riesce ad avvenire solo grazie a contributi pubblici.

1.15) Dove posso trovare informazioni e immagini sugli alberi e gli arbusti?

Nei seguenti siti Internet:

- <http://www.piante-e-arbusti.it>
- <https://www.lfi.ch/resultate/baumarten-it.php>

E puoi cercare immagini in Google o Altavista:

- <http://www.google.it/>
- <http://it.altavista.com/>

2) PROCEDURE

2.1) Cosa bisogna fare per poter tagliare alberi in bosco?

E' necessario presentare una istanza (richiesta di autorizzazione o denuncia di inizio attività) mediante la procedura informatizzata (Sistema Informativo TAGlio Bosco - **SITaB**), accessibile all'interno di SISCO al sito internet:

<http://www.agricoltura.servizirl.it/>

Attenzione, il taglio deve rispettare le regole contenute nelle Norme Forestali Regionali e nella pianificazione forestale. In caso contrario, è possibile in alcuni casi richiedere l'autorizzazione per **intervento in deroga** (vedi [domanda specifica](#)).

Ora leggi in particolare: L'art. 50, comma 7, della l.r. 31/2008; l'art. 11 del r.r. 5/2007.

2.2) Perché utilizzare una procedura informatizzata per chiedere il permesso di taglio in bosco?

La procedura informatizzata ha una serie di vantaggi che possiamo così schematizzare:

- unica procedura e unico modello di domanda per tutta la Lombardia;
- possibilità di presentare una istanza in un qualsiasi punto della Lombardia;
- inserimento degli allegati tecnici necessari nell'istanza, che non devono più essere spediti per carta;

- inserimento dei dati geografici nell'istanza;
- possibilità di effettuare controlli automatici sui dati inseriti (tipo di bosco, superfici, ecc.) al momento della presentazione dell'istanza;
- conservazione dei dati su base informatica per successivi controlli o statistiche e per la politica forestale (per sapere come sta andando la filiera bosco legno in Lombardia e dove l'Ente pubblico deve intervenire);
- immediata visualizzazione dell'istanza e dei suoi allegati da parte dei soggetti con compito di vigilanza.

2.3) In quali casi sono necessari gli allegati in caso di taglio colturale del bosco?

- In caso di utilizzazione o di diradamento di un bosco assoggettato a piano di assestamento forestale vigente, è necessario presentare una "**relazione di taglio**", qualunque sia la superficie interessata all'intervento. Questa relazione serve per attestare che gli interventi sono conformi alle previsioni e alle prescrizioni del piano di assestamento forestale. L'allegato, firmato da [dottore forestale o dottore agronomo](#), deve essere salvato in formato pdf e poi firmato elettronicamente o digitalmente in formato pdf.p7m e quindi caricato all'interno della procedura informatizzata taglio bosco (SITaB).
- In caso di utilizzazione di un bosco non assoggettato a piano di assestamento forestale oppure assoggettato a piano di assestamento forestale scaduto, è necessario presentare un "**progetto di taglio**" qualora l'intervento sia fatto su almeno due ettari. Qualora l'esecutore delle attività selvicolturali sia un'impresa boschiva iscritta all'albo di cui all'art. 57 della l.r. 31/2008, la superficie boscata oltre la quale è necessario il progetto di taglio è elevata a sei ettari. L'allegato, firmato da dottore forestale o dottore agronomo, deve essere salvato in formato pdf e poi firmato elettronicamente o digitalmente in formato pdf.p7m e quindi caricato all'interno della procedura informatizzata taglio bosco (SITaB).
- In caso di tagli di manutenzione nelle fasce in prossimità di elettrodotti, metanodotti, edifici, corsi d'acqua ecc. che utilizzino la procedura informatizzata semplificata (accessibile solo per gli operatori di pubblico servizio, es. consorzi di bonifica, ferrovie, enti gestori di elettrodotti e metanodotti, Anas ecc. ecc.), è necessario allegare copia della **Carta Tecnica Regionale** con evidenziata la zona del taglio. La carta va salvata in formato pdf e caricata all'interno della procedura informatizzata taglio bosco (SITaB).
- In tutti gli altri casi, non è necessario alcun allegato per il taglio colturale del bosco.

Ora leggi in particolare: Gli articoli 14, 15 e 16 del r.r. 5/2007.

2.4) Per presentare una denuncia di taglio servono degli allegati?

Sì. Gli allegati ove previsti devono sempre essere caricati nella procedura informatizzata di taglio bosco (SITaB). Possiamo distinguere due gruppi di allegati:

- a) gli **allegati tecnici**, che devono essere redatti da dottori forestali e dottori agronomi, liberi professionisti o dipendenti di enti pubblici e firmati con firma elettronica o digitale;
- b) gli **altri allegati**, che non devono essere redatti obbligatoriamente da tecnici e non firmati con firma elettronica o digitale.

a) Allegati tecnici

La denuncia informatizzata richiede obbligatoriamente che dottori forestali e dottori agronomi, liberi professionisti o dipendenti di enti pubblici, carichino nel sito SITaB gli allegati tecnici necessari, ossia:

- il "progetto di taglio" (art. 14);
- la "relazione di taglio" (art. 15);
- il profilo dell'impianto di gru a cavo (art. 73).

Prima di caricare gli allegati tecnici, questi ultimi devono essere salvati prima in formato **.pdf** e successivamente firmati con firma elettronica o digitale dai professionisti che li hanno redatti utilizzando la [carta regionale dei servizi](#) o altra tessera in grado di firmare in formato **.p7m** (ad esempio, il [kit firma digitale di Poste Italiane](#)). Non deve più essere inviato alcun allegato cartaceo agli enti forestali.

In mancanza di firma elettronica o digitale non è possibile presentare denunce che richiedono allegati tecnici.

b) Altri allegati

Gli altri allegati devono essere caricati in formato **.pdf**:

- copia della Carta Tecnica Regionale per i tagli in prossimità di elettrodotti, metanodotti, edifici, corsi d'acqua ecc. che utilizzino la procedura informatizzata semplificata (accessibile solo per gli operatori di pubblico servizio, es. consorzi di bonifica, ferrovie, enti gestori di elettrodotti e metanodotti, Anas ecc. ecc.);
- assenso dei proprietari dei fondi interessati all'installazione di una gru a cavo (art. 73, comma 2).

Si segnala che anche la denuncia può essere firmata dal richiedente con firma elettronica o digitale in formato **.p7m**.

Gli organi deputati al controllo (es. Carabinieri Forestali, Polizia locale provinciale, Guardie Ecologiche Volontarie, Guardaparco ecc.) possono accedere direttamente al SITaB e scaricare tutti gli allegati, effettuando così un controllo della denuncia di taglio anche "a tavolino".

Ora leggi in particolare: Il decreto del direttore generale n. [1556/2001](#) e s.m.i., art. 61 comma 5 della l.r. 31/2008.

2.5) In caso di installazione di impianti a fune, quali allegati sono necessari?

- **assenso dei proprietari dei fondi interessati** all'installazione di una gru a cavo (art. 73, comma 2). L'assenso va salvato in formato pdf (es. con uno scanner) e caricato nel SITaB. Nei casi previsti dalla legge, è possibile caricare un'autocertificazione con la quale il dichiarante certifica di aver ottenuto il consenso dei proprietari.
- **il profilo dell'impianto** di gru a cavo (art. 73). Nei casi in cui l'impianto a fune si sviluppi completamente al di sotto delle chiome e quindi non costituisca un ostacolo alla navigazione aerea, il profilo dell'impianto può essere sostituito da un'autocertificazione attestante che l'impianto a fune stesso non costituisce un ostacolo alla navigazione aerea. Tale autocertificazione deve essere a firma del richiedente o del responsabile dell'impianto oppure del tecnico abilitato.

Ora leggi in particolare: L'articolo 73 del r.r. 5/2007. Il d.d.u.o. n. 1556 del 21 febbraio 2011 e s.m.i. (clicca [qui](#))

2.6) Quando un taglio su proprietà differenti o su mappali non contigui è considerato "unico intervento" e richiede un'unica istanza di taglio?

- Se i terreni su cui viene fatto il taglio appartengono ad un'unica proprietà, è obbligatorio presentare un'unica istanza di taglio attraverso il SITaB. Ciò anche se il taglio fosse fatto a più riprese, nell'arco massimo di 24 mesi. Questo caso è l'unico espressamente previsto dalle NFR. L'istanza può essere assegnata a due enti forestali differenti, qualora fosse necessario. Il centroide del taglio va posizionato nell'area ove il taglio è maggiore, specificando in nota dove si trovano le aree restanti.

- Se i terreni appartengono a diverse proprietà, a prescindere che i terreni stessi siano contigui o meno, è necessario presentare un'unica istanza di taglio nel momento in cui l'intervento è gestito attraverso un unico progetto o un unico cantiere. Ad esempio, vi è un'unica domanda di contributo, un unico progetto di compensazione, un unico impianto a fune (anche se con più linee poste a ventaglio) o altri casi simili.
- Se i terreni appartengono a diverse proprietà, a prescindere che i terreni stessi siano contigui o meno, è possibile presentare istanze separate nel momento in cui si tratta di due interventi gestiti separatamente. Ad esempio, un'impresa boschiva che prima va dal sig. Rossi e gli taglia il bosco, poi il suo vicino Bianchi, vedendo che ha fatto un buon lavoro, chiede all'impresa boschiva di venire a lavorare anche nel suo bosco quando avrà tempo.

Ora leggi in particolare: L'articolo 20, in particolare il comma 4 ter, del r.r. 5/2007.

2.7) Ho presentato una istanza attraverso internet, posso tagliare subito il bosco?

In generale, tutti i tagli colturali possono iniziare immediatamente dopo aver caricato nel SITaB l'istanza di taglio con gli allegati eventualmente richiesti. L'istanza di taglio vale cioè come **segnalazione certificata di inizio attività** (di seguito "SCIA").

Si ricorda infine che l'istanza di taglio, se non è stata firmata elettronicamente o digitalmente (pratica raccomandata), va stampata, firmata e inviata all'ente forestale di competenza (indicato sulla ricevuta):

- via fax o via posta;
- oppure, dopo averla scansionata, via PEC o, in mancanza, anche via email.

Fra tutte le soluzioni, si raccomanda quella che prevede l'invio della copia scansionata via PEC.

Vi sono alcuni casi in cui l'istanza di taglio caricata nel SITaB vale come **richiesta di autorizzazione** all'ente forestale, che deve rispondere con il rilascio di una autorizzazione o di un diniego entro 45 o 60 giorni dalla presentazione informatica: il termine è soggetto a **silenzio – assenso**, quindi in altre parole il cittadino o l'impresa possono iniziare a tagliare qualora non ricevano dall'ente gestore alcuna comunicazione entro quarantacinque o sessanta giorni dalla presentazione dell'istanze nel SITaB. Ecco i casi:

- a) nel caso di boschi posti nei **parchi naturali**: in questo caso il termine per il silenzio assenso è di **45** giorni.
- b) nel caso di boschi posti nelle **riserve naturali**: in questo caso il termine per il silenzio assenso è di **45** giorni.
- c) nel caso di boschi posti nei **parchi regionali, ma solo qualora il PIF sia mancante**: in questo caso il termine per il silenzio assenso è di **45** giorni.
- d) nel caso dei **boschi da seme**: in questo caso il termine per il silenzio assenso è di **60** giorni, salvo ovviamente nel caso che il bosco da seme ricada in una delle aree protette elencate nei precedenti punti.
- e) nel caso il cui il richiedente chieda il permesso per effettuare un taglio **in deroga** alle Norme Forestali Regionali, ovviamente **solamente nei casi permessi dal regolamento stesso**: in questo caso il termine per il silenzio assenso è di **60** giorni, salvo ovviamente nel caso che il taglio in deroga ricada nei precedenti punti a), b) o c).

Attenzione, caso particolare:

f) Nel caso di tagli di manutenzione di boschi nelle sole fasce di rispetto di strade, ferrovie, elettrodotti, metanodotti, canali, edifici e simili (articoli 58, 59, 60 e 61 del r.r. 5/2007), tutte le richieste presentate nel SITaB valgono come **segnalazione certificata di inizio attività** ed è possibile iniziare a tagliare subito dopo la conferma nel SITaB, anche in caso in cui i boschi siano in aree protette o in boschi da seme.


Nelle istanze presentate dal 1° marzo 2011 in fondo alla ricevuta dell'istanza è scritto chiaramente se si tratta di una SCIA, una richiesta di autorizzazione o una richiesta di autorizzazione soggetta a "silenzio assenso".

Ribadiamo che tutte, ma proprio tutte, le SCIA e le richieste di autorizzazione per il taglio culturale del bosco devono essere presentate con procedura informatizzata tramite SITaB.

Si segnala infine che la presenza di Parchi Locali di Interesse Sovraccomunale ("PLIS") non ha alcuna influenza sulle procedure per la richiesta di taglio culturale del bosco.


I perimetri delle aree protette (parchi regionali, parchi naturali, riserve regionali) sono visualizzabili e scaricabili all'interno del Geoportale della Lombardia, nello strato informativo "Aree Protette" <http://www.geoportale.regione.lombardia.it/> .

Questo schema sintetizza quanto riportato nei casi a), b) e c):



Riportiamo di seguito un altro schema che indica, nei boschi, quali siano le procedure per tagli conformi alle Norme forestali regionali:

Taglio culturale conforme alle NFR



Rosso: Autorizzazione soggetta a silenzio assenso dopo **60** giorni in caso di mancata risposta

Giallo: Autorizzazione soggetta a silenzio assenso dopo **45** giorni in caso di mancata risposta

Verde: Segnalazione Certificata di Inizio Attività immediatamente esecutiva

Ora leggi in particolare: L'art. 50 comma 7 della l.r. 31/2008. Gli articoli 1, 25 bis e 34 della l.r. 86/1983. Gli articoli 7, 8, 9 e 27 del r.r. 5/2007; la l. 241/1990, in particolare gli articoli 19 e 20.

2.8) Gli enti forestali possono chiedere allegati tecnici nei casi non previsti dal regolamento forestale?

No. Le procedure del regolamento 5/2007 non lo prevedono. La Giunta regionale non ha mai concesso deroghe finalizzate a cambiare le procedure. Le uniche norme delle aree protette previste dagli strumenti di pianificazione forestale e delle aree protette vigenti che erano in vigore prima dell'entrata del regolamento sono le "prescrizioni tecniche selvicolturali". Quindi eventuali differenti procedure non possono essere applicate.

Il dichiarante ha comunque facoltà di caricare a SITaB allegati facoltativi in tutti i casi.

Ora leggi in particolare: Gli articoli 5, 14, 15 e 16 del r.r. 5/2007.

2.9) Cosa implica la "Segnalazione Certificata di Inizio Attività" (SCIA)?

La "Segnalazione Certificata di inizio attività" è regolata da una legge regionale che prevede, fra l'altro, che la Pubblica Amministrazione che la riceve verifichi d'ufficio quanto dichiarato e la legittimità della richiesta e, se qualcosa non va, può bloccare l'intervento o fornire prescrizioni. La falsa dichiarazione all'interno della SCIA è punita dalla legge, ad esempio l'errata indicazione dell'esecutore del taglio.

Ora leggi in particolare: L'art. 50 della l.r. 31/2008; la l. 241/1990, in particolare gli articoli 19 e 20.

2.10) Ho necessità di effettuare un taglio selvicolturale in un bosco d'alto fusto: devo attendere 45 giorni (o il nulla osta dell'ente) per iniziare il taglio?

L'obbligo di attesa del "silenzio assenso" che era previsto dalla l.r. 8/1976 e s.m.i., ormai abrogata, non esiste più. Le procedure sono quelle indicate dal regolamento.

Ora leggi in particolare: Gli articoli 7, 8 e 9 del r.r. 5/2007.

2.11) Perché i termini per il silenzio assenso sono diversi a seconda dei casi?

Perché sono fissati da due diverse norme:

-il termine dei 60 giorni per boschi da seme e tagli in deroga è fissato dal r.r. 5/2007;
- il termine dei 45 giorni per parchi e riserve è contenuto nella l.r. 31/2008 ed è stato stabilito tre anni e mezzo dopo quello del punto precedente, quando cioè la l.r. 31/2008 è stata modificata dalla l.r. 25/2011.

Ora leggi in particolare: Gli articoli 7 e 27 del r.r. 5/2007, art. 50 comma 7 della l.r. 31/2008.

2.12) Ho necessità di effettuare un taglio selvicolturale in un bosco che si trova in un parco regionale ma che ricade all'interno del così detto "parco naturale": cosa devo fare?

- Devi attendere l'autorizzazione da parte dell'ente gestore, che è però soggetta a **silenzio-assenso** dopo 45 giorni.
- Se si chiede un intervento di manutenzione lungo strade, edifici, elettrodotti, canali ecc. vedi [domanda specifica](#).

La prescrizione dell'art. 6 del r.r. 5/2007 è implicitamente abrogata a seguito delle modifiche all'art. 50 comma 7 della l.r. 31/2008 apportate con l.r. 25/2011.

Ora leggi in particolare: L'art. 50 comma 7 della l.r. 31/2008; l'art. 8 del r.r. 5/2007.

2.13) Ho necessità di effettuare un taglio selvicolturale in un bosco che si trova in un parco regionale che non ricade all'interno del così detto "parco naturale": cosa devo fare?

- Se il parco **non** possiede il piano di indirizzo forestale, devi attendere l'autorizzazione da parte dell'ente gestore (soggetta a silenzio-assenso dopo 45 giorni)

- Se il parco possiede il piano di indirizzo forestale, l'istanza che presenti a SITaB vale come **denuncia di inizio attività** e quindi puoi iniziare subito l'intervento (a meno che non si tratti di un intervento in deroga o di un bosco da seme).
- Se si chiede un intervento di manutenzione lungo strade, edifici, elettrodotti, canali ecc. vedi [domanda specifica](#).

Ora leggi in particolare: L'art. 50 comma 7 della l.r. 31/2008; l'art. 8 del r.r. 5/2007.

2.14) Devo effettuare un'utilizzazione su superficie superiore a due ettari in un bosco incluso in piano di assestamento forestale, devo allegare un progetto?

Tutte istanze relative a interventi di utilizzazione e a diradamenti in boschi inclusi in piani di assestamento forestale, qualsiasi sia la superficie del taglio, devono essere accompagnate da una **relazione di taglio, che attesta la conformità dell'intervento alle previsioni e alla prescrizioni del PAF**. Dottori Forestali e Dottori Agronomi, liberi professionisti o dipendenti da enti pubblici, devono inserire la relazione firmata in formato **pdf.p7m** nella procedura informatizzata di taglio del bosco in allegato all'istanza di taglio "SITaB".

Ora leggi in particolare: L'art. 16, comma 1bis del r.r. 5/2007.

2.15) Le piante da tagliare devono essere contrassegnate o "martellate"?

L'obbligo di contrassegnatura riguarda le piante:

- da abbattere, nel caso delle piante d'alto fusto, tramite un sigillo ("martello forestale");
- da rilasciare, nel caso delle "matricine" o "riserve" nel ceduo, tramite un segno con vernice indelebile (si raccomanda l'uso di vernice rossa o in subordine bianca o arancione; non è possibile usare vernice azzurra o gialla);

ed è **obbligatoria**:

- nel caso di tagli in boschi di proprietà pubblica;
- nei boschi gravati da uso civico;
- in tutti i boschi, qualora si debba redigere un "progetto di taglio";
- nelle utilizzazioni di boschi soggetti a piano di assestamento, quando è richiesta la "relazione di taglio".

Tuttavia, nei casi in cui l'ente forestale emette un'autorizzazione, può sicuramente subordinare detta autorizzazione alla necessità di tagliare o mantenere determinate piante, che possono così essere contrassegnate anche nei casi in cui la contrassegnatura stessa non sia obbligatoria. Ciò avviene di frequente nei parchi e nelle riserve.

Anche il proprietario o chi esegue il taglio può in ogni caso procedere direttamente e liberamente alla contrassegnatura delle piante al fine di organizzare meglio il lavoro.

Ora leggi in particolare: Gli articoli 13, 14, 15, 16, 75, 75 bis del r.r. 5/2007.

2.16) Il Comune deve assegnare dei lotti su terreni comunali ad uso civico. Cosa deve fare?

- È necessario procedere preventivamente alla martellata delle piante d'alto fusto da abbattere e alla contrassegnatura delle matricine e delle riserve da rilasciare nel ceduo, nonché alla contrassegnatura delle piante da rilasciare per l'invecchiamento indefinito.
- È necessario presentare un'unica istanza di taglio nel bosco a SITaB (identificandosi come "*Proprietario di terreni ad uso civico*"), corredata degli allegati eventualmente necessari, è presentata, in forma collettiva, dal comune o dal comitato per le

amministrazioni separate dei beni di uso civico, specificando in nota che presso gli uffici comunale sono depositati i documenti che identificano gli aventi diritto interessati di singoli lotti.

Ora leggi in particolare: Gli articoli 20 e 75 bis del r.r. 5/2007.

2.17) Perché se l'esecutore del taglio è un'impresa boschiva iscritta all'albo regionale, la superficie boscata oltre la quale è necessario compilare il progetto di taglio è elevata a sei ettari?

Le imprese boschive possono iscriversi all'albo istituito dall'art. 57 della l.r. 31/2008 solo se possiedono idonee capacità tecnico-professionali nell'esecuzione delle attività selvicolturali e sono tenute a frequentare appositi corsi sulle tecniche in bosco, sulla sicurezza e sulla tutela dell'ecosistema forestale. Pertanto, l'esecuzione del taglio da parte di queste aziende vuole essere sinonimo di qualità.

Attualmente, a seguito delle modifiche alla l.r. 31/2008 apportate con l.r. 25/2011 è comunque in previsione un sistema tipo "bonus-malus" che, sulla falsariga della così detta "patente a punti", porta alla sospensione o addirittura alla revoca dall'iscrizione all'albo per le imprese boschive che commettano gravi violazioni delle norme in materia ambientale, forestale, del lavoro e di sicurezza.

Ora leggi in particolare: L'art. 57 della l.r. 31/2008; la d.g.r. 8/8396/2008 sull'istituzione dell'albo delle imprese boschive.

2.18) Devo rivolgermi a una impresa boschiva iscritta all'albo regionale lombardo o posso anche far tagliare il bosco da un'impresa boschiva di fuori regione?

Quando la norma regionale parla di "[impresa boschiva iscritta all'albo regionale](#)", nel rispetto delle norme a tutela della concorrenza e della libertà di circolazione dell'ordinamento statale e comunitario, deve intendersi una "impresa boschiva iscritta all'albo di cui all'articolo 57, della l.r. 31/2008 o con una analoga qualifica attestata da altre regioni o altri Stati membri dell'Unione europea".

Ora leggi in particolare: L'art. 57 della l.r. 31/2008; la d.g.r. 8/8396/2008 sull'istituzione dell'albo delle imprese boschive.

2.19) Ho necessità di tagliare solo piante morte, sradicate o col tronco spezzato, cosa devo fare?

In questo caso le procedure sono quelle previste per i restanti tagli: è necessario presentare istanza di taglio attraverso il SITaB, ma non è mai richiesta la presenza di allegati tecnici, qualunque sia il quantitativo del legname. Ricordati però di selezionare l'apposita voce nel SITaB nel menù "Modalità di taglio". Attenzione:

- l'agevolazione non riguarda le piante semplicemente vecchie o "stramature";
- nei siti natura 2000 è obbligatorio mantenere in piedi almeno una pianta morta ogni mille metri quadrati o loro frazione.

Ora leggi in particolare: L'art. 16 e l'art. 48 del r.r. 5/2007.

2.20) Se un piano di assestamento è scaduto, le prescrizioni tecniche in esso contenuto continuano ad essere valide?

Le eventuali deroghe alle NFR (o alle ex PMPF) dei piani scaduti non sono più valide quando i piani sono scaduti. Si applicano solo le Norme Forestali Regionali. Tuttavia in caso di finanziamenti, è possibile che i bandi prevedano che gli interventi siano conformi alle indicazioni tecniche dei piani scaduti da pochi anni.

Ora leggi in particolare: L'art. 44 del r.r. 5/2007.

2.21 Quali sono i parchi regionali che sono già dotati di piano di indirizzo forestale approvato?

A oggi, il Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, il Parco Agricolo Sud Milano, il Parco dell'Adamello, il Parco delle Orobie Valtellinesi, il Parco Adda Sud, il Parco di Montevicchia e della Valle del Curone, il Parco dei Colli di Bergamo, il Parco del Mincio e il Parco dell'Oglio Sud. I PIF del Parco del Monte Barro, dell'Alto Garda Bresciano, della Valle del Lambro, delle Grigne Settentrionali e del Campo dei Fiori sono in fase di avanzata redazione o di approvazione. Per il PIF del Parco delle Orobie Bergamasche è necessario fare riferimento a quelli delle comunità montane corrispondenti. Analogamente, per il PIF del Parchi Agricolo Sud Milano e Monte Netto.

2.22) Ho necessità di eseguire un taglio in deroga alle norme forestali regionali, posso farlo? Se sì, cosa devo fare?

Nel caso di:

- a) tagli o attività finalizzate alla prevenzione del dissesto idrogeologico o di danni a persone o cose;
- b) tagli o attività finalizzate a interventi urgenti di salvaguardia o conservazione di habitat di specie animali e vegetali tutelati dalla normativa comunitaria;
- c) negli altri casi specificatamente previsti dalle norme forestali regionali

è possibile chiedere una deroga alle prescrizioni del r.r. 5/2007. In questo caso, è necessario presentare una **richiesta di autorizzazione in deroga** all'ente forestale, selezionando l'apposita voce nell'applicativo SITaB. La richiesta deve essere accompagnata da un **progetto** qualora riguardi l'esecuzione di attività selvicolturali. Il progetto deve essere firmato in formato **pdf.p7m** e caricato nella procedura informatizzata di taglio del bosco in allegato all'istanza di taglio "SITaB".

Per iniziare l'intervento, è necessario attendere il provvedimento esplicito (di assenso o di diniego) da parte dell'ente gestore. L'intervento può essere iniziato qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro sessanta giorni dalla presentazione a SITaB. Se il bosco si trova in un parco regionale che non sia dotato di piano di indirizzo forestale oppure in un parco naturale o in una riserva regionale, il termine per far scattare il silenzio assenso è di 45 giorni.

Ora leggi in particolare: Gli articoli 6 e 7 del r.r. 5/2007.

2.23) In alcuni casi il permesso di taglio è subordinato al rilascio di autorizzazione con "silenzio assenso" dopo 45 o 60 giorni. Cosa significa? Devo sempre aspettare un mese e mezzo o due?

In alcuni casi i tagli (alcune aree protette, boschi da seme e tagli in deroga al regolamento) possono essere fatti solo se si ottiene l'autorizzazione, che è soggetta a silenzio assenso dopo

45 o 60 giorni. Ciò significa che se l'ente forestale non invia alcuna comunicazione o diniego entro 45 o 60 giorni, il richiedente può iniziare l'intervento.

Attenzione, ovviamente l'ente può emettere l'autorizzazione anche il giorno stesso il cui il richiedente la presenta: "silenzio assenso dopo 60 giorni" non significa che l'ente forestale è obbligato ad aspettare 60 giorni senza far nulla!

Ora leggi in particolare: la l. 241/1990, in particolare gli articoli 19 e 20.

2.24) È necessario seguire le norme forestali regionali anche per i tagli di manutenzione lungo elettrodotti, strade, ferrovie, edifici, canali ecc.?

Sì, il regolamento norma in maniera specifica i tagli di manutenzione di questi e altri casi analoghi, prevedendo norme tecniche adatte ai singoli casi.

Nel caso in cui questi tagli fossero eseguiti in zone a parco naturale o regionale o riserva regionale, l'intervento non necessita della preventiva autorizzazione, in quanto questa è richiesta dalla legge solo per il "taglio colturale", nella cui definizione non rientrano i tagli di manutenzione lungo elettrodotti, strade, ferrovie, edifici, canali ecc.

Per questi casi non sono richiesti gli allegati prescritti agli art. 13, 14 e 15 del r.r. 5/2007, non essendo questi né tagli di utilizzazione, né diradamenti.

Nell'istanza di taglio è necessario indicare nel campo "Modalità di taglio:" la voce "Taglio di manutenzione in prossimità di strade, edifici, elettrodotti ...".

Gli operatori di pubblico servizio (es. Terna, Ferroviaria Italiana, Consorzi di Bonifica ecc.) accedono al SITaB utilizzando una procedura semplificata, che non chiede di indicare la superficie di taglio, la quantità di legname e le caratteristiche selvicolturali del bosco.

Ora leggi in particolare: L'art. 50, comma 7, della l.r. 31/2008; Gli articoli 58, 59, 60 e 61 del r.r. 5/2007 e l'allegato A "Definizioni", alla voce "taglio colturale", il d.d.g. 1556/2011 e s.m.i.

2.25) È necessaria la presentazione di una relazione o di un progetto di taglio anche per i tagli di manutenzione lungo elettrodotti, strade, ferrovie, edifici, canali ecc.?

No, perché tali allegati sono previsti per le utilizzazioni e, nel primo caso, anche per i diradamenti, mentre i tagli di manutenzione previsti dagli articoli da 58 a 61 non rientrano in tali casistiche.

Ora leggi in particolare: Gli articoli 13, 14, 15, 58, 59, 60 e 61 del r.r. 5/2007 e l'allegato A "Definizioni" alla voce "taglio colturale".

2.26) I tagli di manutenzione lungo elettrodotti, strade, ferrovie, edifici, canali ecc. possono essere fatti tutto l'anno?

La stagione silvana fissata dall'art. 21 si applica a tutti i tagli previsti dalle NFR: pertanto anche questi tagli devono rispettare la stagione silvana. Comunque, si evidenzia che il regolamento prevede che i tagli di piante morte, sradicate o spezzate, quelli di pronto intervento, fitosanitari o per la tutela della pubblica possano essere fatti tutto l'anno.

Ora leggi in particolare: Gli articoli 21 (comma 4), 58, 59, 60 e 61 del r.r. 5/2007.

2.27) Nei siti natura 2000 è sempre necessaria una valutazione d'incidenza per tagliare delle piante?

No. La normativa dell'Unione Europea, che ha istituito i Siti Natura 2000, obbliga alla valutazione di incidenza «Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito, ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti».

La normativa comunitaria obbliga anche a definire "opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali" oppure specifiche "misure di conservazione" per la corretta gestione dei siti natura 2000. Mentre in molti Stati dell'Unione Europea si è preferito individuare regole di gestione direttamente nei piani forestali, in Lombardia le misure di conservazione sono state perlopiù definite redigendo appositi "piani di gestione", che la normativa comunitaria prevede come facoltativi o più precisamente "all'occorrenza".

In Lombardia, la normativa regionale prevede che i piani forestali e i piani di gestione dei siti natura 2000 siano sottoposti a valutazione di incidenza e che i tagli e le altre attività selvicolturali eseguiti in conformità ai piani di assestamento e ai piani di indirizzo forestale o, in loro mancanza, ai piani di gestione, non richiedono la valutazione di incidenza, salvo diversa indicazione motivata dei piani stessi.

In mancanza di piani forestali, l'art. 48 impartisce delle "misure di conservazione provvisorie" il cui rispetto esonera dalla valutazione di incidenza.

Ricordiamo che i piani di gestione non possono derogare alle norme forestali regionali e pertanto per il mancato rispetto delle indicazioni dei piani di gestione, non "recepte" nei piani forestali previo parere favorevole della Giunta regionale, non è possibile applicare le sanzioni dell'art. 61 della l.r. 31/2008.

Non si deve però confondere il regime di "deroga", che è finalizzato all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 61 della l.r. 31/2008, con le "misure di conservazione" dei Siti Natura 2000 e la "Valutazione di Incidenza": per evitare la "Valutazione di Incidenza" o la verifica di assoggettabilità alla "Valutazione di Incidenza", in estrema sintesi, è necessario seguire le "misure di conservazione" dei Siti Natura 2000. Queste misure possono comprendere prescrizioni selvicolturali integrative rispetto a quelle contenute nelle NFR.

Clicca [qui](#) per scaricare la pubblicazione "La gestione dei siti della rete natura 2000 - Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva «Habitat» 92/43/CEE" prodotta dalla Commissione Europea.

Ora leggi in particolare: Art. 6 della direttiva «Habitat» 92/43/CEE; Articolo 47 comma 7 bis e art. 50 commi 6 e 6 bis della l.r. 31/2008; Articolo 48 del r.r. 5/2007.

2.28) Posso installare una gru a cavo?

Sì, osservando le regole previste dall'art. 73 del regolamento, che prevede la presentazione di una SCIA o richiesta di autorizzazione all'ente forestale (la procedura è la stessa della richiesta di taglio bosco) interessato territorialmente dall'impianto.

Le gru a cavo autorizzate sono visionabili accedendo al [Geoportale](#) della Lombardia, nello strato informativo "Banca dati impianti a fune":

Ora leggi in particolare: L'art. 59 della l.r. 31/2008; l'art. 73 del r.r. 5/2007.

2.29) Posso installare un filo a sbalzo (palorcio)?

Sì, osservando le regole previste dall'art. 74 del regolamento, che prevede la presentazione di una SCIA o richiesta di autorizzazione all'ente forestale (la procedura è la stessa della richiesta di taglio bosco) interessato territorialmente dall'impianto.

I fili a sbalzo autorizzati sono visionabili accedendo al [Geoportale](#) della Lombardia, nello strato informativo "Banca dati impianti a fune":

Ora leggi in particolare: L'art. 59 della l.r. 31/2008; l'art. 74 del r.r. 5/2007.

2.30) Posso realizzare una pista forestale per i lavori in bosco?

Sì, osservando le regole previste dall'art. 76 del regolamento, che prevede la comunicazione da presentare all'ente forestale. Si precisa che per "pista forestale" si intende una infrastruttura temporanea, cioè di durata massimo 24 mesi, priva di opere civili, in fondo naturale, comportante movimenti di terra di massimo 100 metri cubi per singolo tracciato e per singolo piazzale di deposito. L'articolo prevede una serie di norme tecniche da rispettare, in particolare volte al ripristino del bosco alla fine dell'utilizzo della pista forestale che, ribadiamo, è una infrastruttura temporanea.

Ora leggi in particolare: L'art. 44, comma 6, lettera b) della l.r. 31/2008; l'art. 76 del r.r. 5/2007.

2.31) Posso realizzare liberamente la manutenzione di una strada forestale in bosco?

Qualora si osservino le regole previste dall'art. 71 del regolamento e gli interventi comprendano opere inserite fra quelle di "manutenzione ordinaria", tali interventi sono subordinati a una semplice comunicazione all'ente forestale.

La comunicazione non è richiesta per la pulizia di canalette, fossette laterali, tombini ecc.

Ora leggi in particolare: Gli articoli 71 e 72 del r.r. 5/2007.

2.32) Posso chiedere una proroga per un taglio selvicolturale già denunciato a SITaB?

Sì, non si deve presentare alcuna denuncia a SITaB, ma è necessario informare via pec l'ente forestale a cui è stata assegnata la denuncia da prorogare. La richiesta di proroga va presentata prima della scadenza della denuncia e va motivata. L'ente forestale aprirà una "istruttoria" a SITaB indicando la concessione della proroga.

2.33) Posso chiedere una proroga per una gru a cavo già installata?

Sì, è però necessario entrare in SITaB e inserire una nuova denuncia di impianto a fune, sullo stesso luogo dell'impianto esistente, indicando in nota che si tratta di una proroga.

3) ESECUZIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI

3.1) Il taglio del bosco può essere fatto da chiunque?

Diradamenti e le utilizzazioni che interessino una superficie pari o superiore a **un ettaro** di superficie sboscata possono essere realizzati soltanto da:

a) imprese agricole iscritte all'albo delle imprese agricole qualificate (**vedi poi importante precisazione**);

b) [imprese boschive](#) di cui all'articolo 57 della l.r. 31/2008 o con analoghe qualifiche attestata da altre regioni o altri Stati membri dell'Unione europea;

- c) [consorzi forestali](#) di cui all'articolo 56 della l.r. 31/2008;
d) enti pubblici (in amministrazione diretta).

Nel caso di utilizzazioni o diradamenti di boschi d'alto fusto di oltre 100 mc lordi possono essere eseguiti soltanto:

- a) in caso di utilizzazioni, dalle imprese boschive di cui al precedente punto b);
b) in caso di diradamenti:
- dalle imprese boschive di cui al precedente punto b);
 - dai consorzi forestali (precedente punto c);
 - da ERSAF.

Negli altri casi i tagli possono essere fatti da chiunque.

IMPORTANTE: Si tenga presente che, con d.g.r. 9/419/2010 la Giunta regionale ha riconosciuto a tutte le imprese agricole iscritte al SIARL la qualifica di "**impresa agricola qualificata**": si tratta della quasi totalità delle imprese agricole lombarde. Quindi, dal punto di vista pratico, basta che chi ne ha diritto si qualifichi nel SITaB come "impresa agricola qualificata" anziché come impresa agricola normale.

		TUTTI	MOLTI	POCHI
<i>Tipo di bosco</i>	<i>Esecutore</i>	<i>Autoconsumo</i>	<i>Commerciale</i>	<i>Specialisti</i>
Fustaia	Chi può eseguire il taglio?	Se: - la superficie è < 1 ettari - e la massa < 100 mc chiunque	Se: - tipo di taglio: diradamento o utilizzazione - la superficie è > 1 ettari - e la massa < 100 mc solamente: - imprese agricole; - imprese boschive; - consorzi forestali; - enti pubblici (in a.d.)	Se: - la massa è > 100 mc solamente: - se utilizzazione : imprese boschive. - se diradamento : imprese boschive, consorzi forestali ed Ersaf
Ceduo e forme miste di governo		Se: - la superficie è < 1 ettari chiunque	Se: - tipo di taglio: diradamento o utilizzazione - la superficie è > 1 ettari solamente: - imprese agricole; - imprese boschive; - consorzi forestali; - enti pubblici (in a.d.)	

Ora leggi in particolare: L'art. 20, commi 4 e 4bis del r.r. 5/2007; la d.g.r. 9/419/2010.

3.2) Qual'è il limite normativo fra diradamento e utilizzazione?

- Si intende per "**diradamento**" un taglio finalizzato a migliorare le caratteristiche del bosco, selezionando le piante migliori. Può interessare al massimo il 50% delle piante e/o il 30% della massa legnosa presente; Fra un intervento e l'altro devono comunque passare un certo numero di anni.
- Si intende per "**utilizzazione**" un taglio finalizzato a ricavare legno dal bosco e che interessa almeno il 50% delle piante e/o il 30% della massa legnosa presente. In questi tagli è necessario rispettare il "turno minimo" ossia non si possono tagliare le piante prima di una certa età

Si sottolinea che per il regolamento il concetto di diradamento e di utilizzazione non è applicabile in caso di taglio di sole piante morte o spezzate o in caso di tagli di manutenzione sotto elettrodotti, strade, edifici ecc., taglio di alberi di Natale.

Ora leggi in particolare: Articolo 39 comma 8 del r.r. 5/2007; articolo 40 comma 8 del r.r. 5/2007.

		Numero di piante tagliate				
		10%	20%	30%	40%	50%
Massa legnosa tagliata	10%	D	D	D	D	U
	20%	D	D	D	D	U
	30%	U	U	U	U	U
	40%	U	U	U	U	U
	50%	U	U	U	U	U



DIRADAMENTO



UTILIZZAZIONE

Quando è possibile eseguire un taglio a "buche" in bosco?

Il taglio a buche può essere eseguito **in tutti i boschi d'alto fusto**. Si intende "taglio a buche" il taglio che asporta tutta la massa legnosa epigea **su una superficie massima di 1.000 metri quadrati**. Questo tipo di taglio imita quello che avviene naturalmente nelle

foreste vergini europee, dove il bosco si rinnova a seguito di uno schianto su una piccola superficie a seguito di calamità naturale, attacco parassitario o altro.

Anche se le NFR non danno indicazioni tecniche, per prassi si ricorda che fra una buca e l'altra è necessario che sia mantenuta in piedi una fascia di alberi larga almeno quanto l'altezza dominante degli alberi presenti.

Ovviamente, i piani forestali possono prevedere regole diverse nei boschi assoggettati al piano previo parere obbligatorio e vincolante della Giunta regionale.

Ora leggi in particolare: L'art. 39, comma 1 del r.r. 5/2007.

3.3) Cos'è un taglio a raso? Quando è possibile eseguire un taglio a raso in bosco?

Il taglio a raso è il taglio di tutti gli alberi su una superficie maggiore di 1.000 metri quadrati finalizzato alla rinnovazione del bosco. Non va confuso con la "trasformazione del bosco", ossia col "cambio di trasformazione d'uso del bosco".

In conformità all'art. 6 comma 2 del d.lgs. 227/2001, il nuovo regolamento prevede che il taglio a raso possa essere effettuato:

- nei casi previsti dalla pianificazione e dalla programmazione forestale (piani di indirizzo forestale e piani di assestamento forestale);
- nei boschi d'alto fusto, nei casi permessi dall'art. 39 commi 6 e 7 delle norme forestali regionali, esclusivamente con le modalità di taglio a raso a strisce;
- nei boschi d'alto fusto, nel caso di pronto intervento e di lotta fitosanitaria (art. 39 comma 2);
- nei boschi cedui (taglio a ceduo semplice), nei casi permessi dall'art. 40 comma 2 delle norme forestali regionali.

Il taglio a raso inoltre:

- deve essere sempre **finalizzato alla rinnovazione naturale del bosco**;
- nel caso di boschi d'alto fusto, può essere realizzato solo per interventi la cui istanza è accompagnata dal progetto di taglio, di cui all'articolo 14 (ossia, per interventi di oltre 2 ettari), o dalla relazione di taglio, di cui all'articolo 15 (ossia, in aree comprese nel piano di assestamento), in altre parole solo **quando il taglio è assistito da un dottore forestale o agronomo** (art. 39, comma 4);
- deve sempre prevedere il rilascio (ossia, risparmiare dal taglio) gli **alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito** (art. 24, comma 1).

Ora leggi in particolare: L'art. 6 del d. lgs. 227/2001; L'art. 149 del d.lgs. 42/2004; L'art. 50, commi 2 e 5 della l.r. 31/2008; Gli articoli 2, 24, 39, 41, 48 del r.r. 5/2007.

3.4) Ho avuto il permesso di fare un taglio a raso, posso usare il terreno dopo il taglio per costruire o a uso agricolo?

NO. Il taglio a raso è un'operazione selvicolturale, consiste in un taglio di maturità del bosco, ma per legge è finalizzato alla rinnovazione naturale della foresta. Se la rinnovazione naturale si dimostrasse insufficiente, è necessario integrarla mettendo a dimora nuove piantine.

Ora leggi in particolare: L'art. 6, comma 2, d. lgs. 227/2001; L'art. 1 del r.r. 5/2007; gli articoli 25, 43 e 50 della l.r. 31/2008.

3.5) È possibile eseguire il taglio a raso con modalità diverse dal taglio a raso a strisce?

NO, a meno che i piani di indirizzo forestale o i piani di assestamento forestale non lo permettano esplicitamente nel territorio da essi interessato, previo parere obbligatorio e vincolante della Giunta regionale.

Ora leggi in particolare: L'art. 39 del r.r. 5/2007.

3.6) Nel taglio a raso o in altri interventi posso tagliare tutte le piante o devo mantenerne alcune?

A parte nel taglio a raso, bisogna sempre mantenere alcune piante. Ciò è ovvio quando si eseguano diradamenti o utilizzazioni mediante tagli successivi. Ma anche nei cedui, ove si possono fare tagli più intensi, è necessario conservare alcuni alberi (in numero variabile in base al tipo di bosco) chiamati "riserve" o "matricine", salvo per quelle formazioni per le quali è ammesso il "taglio a ceduo semplice", ossia senza rilascio di "riserve" o "matricine".

Ora leggi in particolare: Gli articoli 24, 39, 40, 41 e 48 del r.r. 5/2007.

3.7) Cosa sono gli "alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito"?

Sono alberi che non si possono tagliare mai, da conservare ai fini del mantenimento e dell'incremento della biodiversità, sia nelle fustaie che nei cedui. Gli alberi rilasciati devono essere contrassegnati a cura dell'utilizzatore, prima di iniziare il taglio, con un bollo di vernice gialla indelebile o meglio mediante apposito contrassegno con numerazione progressiva fornito dall'ente forestale. Gli alberi da destinare all'invecchiamento sono conteggiati fra le matricine e le riserve.

Gli "alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito" sono gli "alberi monumentali" di domani e possono contribuire alla conservazione di numerose specie animali, ad esempio i pipistrelli.

Ora leggi in particolare: L'art. 6 comma 3 del d.lgs. 227/2001; l'art. 50 comma 5 della l.r. 31/2008; gli articoli 24, 35, 48, 53, 75 e 75 bis del r.r. 5/2007.

3.8) Ci sono specie di alberi protette, cioè che non si possono tagliare?

Le Norme Forestali Regionali non prevedono per ora specie protette. Tuttavia, nel 2008 il Consiglio regionale ha approvato la l.r. 10/2008 (Disposizioni per la conservazione della piccola fauna e della flora spontanea) che prevede l'approvazione, da parte della Giunta regionale, di elenchi di piante protette in modo rigoroso e di piante la cui raccolta è regolamentata. La Giunta regionale, su proposta della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente, ha approvato gli elenchi con d.g.r. 7736/2008: nel secondo gruppo compaiono due specie arboree: il cerro-sughera (*Quercus crenata* Lam.) e l'agrifoglio (*Ilex aquifolium* L.). Il taglio e la raccolta di queste specie è permessa previa autorizzazione da parte degli enti gestori di parchi, riserve e siti natura 2000 o dalle province per il restante territorio (art. 6, comma 7, l.r. 10/2008). La richiesta di autorizzazione non è prevista per gli interventi previsti dalla pianificazione forestale (art. 5, comma 9, l.r. 10/2008).

Ora leggi in particolare: Gli articoli 1, 5, 6 e 9 della l.r. 10/2008; la d.g.r. 7736/2008.

3.9) Ci sono specie di piante considerate dannose al bosco?

Sì, vi è un gruppo di specie di piante che bisogna controllare e cercare di eradicare in quanto "soffocano" le specie nostrane, riducendo la ricchezza e la variabilità della vegetazione e della fauna.

Queste specie, denominate "**specie esotiche a carattere infestante dannose per la conservazione della biodiversità**", sono le seguenti:

- [Acer bianco americano](#) (*Acer negundo* L.) - albero
- [Ailanto](#) o albero del paradiso (*Ailanthus glandulosa* Desf. = *Ailanthus altissima* Mill.) - albero
- [Albero delle farfalle](#) o Buddleja (*Buddleja davidii* Franchet) - arbusto
- [Ciliegio tardivo](#) o ciliegio nero americano (*Prunus serotina* Ehrh) - albero
- [Gelso da carta](#) (*Brussonetia papyrifera* L) - albero
- [Indaco bastardo](#) (*Amorpha fruticosa* L.) - arbusto
- [Quercia rossa](#) (*Quercus rubra* L.) - albero

Importante notare che fra queste specie non rientra la [robinia](#), albero arrivato in Europa da oltre 4 secoli e ormai, volenti o dolenti, "naturalizzato" cittadino europeo!

Ora leggi in particolare: L'art. 50 comma 5 della l.r. 31/2008; gli articoli del 24 comma 3, 25 comma 3, 30, 40 commi 2 e 4, 41 comma 5, 48 comma 1 lettera g) e 52 del r.r. 5/2007 e il suo allegato B.

3.10) Fra un taglio e un altro è obbligatorio aspettare del tempo?

Sì. Quanto tempo dipende dal tipo di taglio (utilizzazione o diradamento), dalla forma di governo (ceduo o fustaia) e dal tipo forestale (faggeta, lariceti, querceto, pineta di [pino silvestre](#) ecc.).

Ora leggi in particolare: L'art. 41 del r.r. 5/2007.

3.11) È possibile tagliare il bosco in ogni stagione dell'anno?

No. Ogni taglio ha la sua stagione. Dipende dal tipo di taglio (utilizzazione o diradamento), dalla forma di governo (ceduo o fustaia). In estrema sintesi, le utilizzazioni dei cedui possono essere eseguite solo nel periodo di riposo vegetativo (approssimativamente quando le piante sono prive del fogliame), mentre quelle delle fustaie, i diradamenti e gli sfolli di tutti i boschi, le conversioni da ceduo a fustaia, i tagli delle piante morte, spezzate o pericolose in tutto l'anno, salvo i limiti previsti per i tagli a raso nei siti natura 2000 e le possibilità di modifica della "stagione silvana". Le ripuliture del sottobosco sono vietate fra primavera inoltrata e inizio estate.

Ora leggi in particolare: Gli articoli 21, 47, 48 e 61 del r.r. 5/2007.

3.12) La "stagione silvana" può essere modificata a seconda della zona o dell'andamento climatico?

Sì. In generale, gli enti forestali possono:

- nel caso di [stazioni](#) con condizioni microclimatiche particolari, possono anticipare o posticipare le date della stagione silvana fino ad un massimo di quindici giorni;
- nel caso di [andamenti stagionali](#) particolarmente anomali, possono anticipare o posticipare le date della stagione silvana fino ad un massimo di quindici giorni.

Tuttavia, nei siti natura 2000:

- non è possibile prolungare la stagione di taglio primaverile;
- ripuliture e tagli a raso sono vietati, salvo valutazione di incidenza, nel periodo primaverile-inizio estivo.

Infine:

- gli enti forestali possono modificare la stagione silvana per esigenze di tutela della fauna o della flora nemorale o per altri motivi.

Ora leggi in particolare: Gli articoli 21, 47, 48 del r.r. 5/2007.

3.13) Che differenza c'è tra "riserve" e "matricine"?

- La **riserva** è un albero nato da seme di specie diversa da quella costituente il popolamento principale del bosco ceduo.
- La **matricina** è un albero della stessa specie costituente il ceduo, nato da seme o pollone rilasciato al taglio di ceduzione

Riserve e matricine hanno lo scopo di disseminazione e di sostituzione delle ceppaie morte; salvo specifici divieti, possono essere tagliate dopo 2/3 turni di ceduzione.

Ora leggi in particolare: L'art. 40 del r.r. 5/2007 e il suo allegato A ("definizioni").

3.14) A che altezza devo tagliare le ceppaie?

In generale, in più basso possibile (massimo 10 cm dal terreno): la disposizione ha senso soprattutto nei cedui, per evitare che la base dei polloni marcisca, provocandone la caduta. Per le piante d'alto fusto, la regola è la stessa, ma il danno provocabile dal taglio "alto" decisamente inferiore. Su terreni in forte pendenza che possono dare luogo alla formazione di valanghe, a movimenti franosi o alla caduta di massi, le ceppaie possono essere tagliate ad altezza superiore, fino a un metro dal colletto.

Ora leggi in particolare: L'articolo 28, del r.r. 5/2007.

3.15) È possibile estirpare le ceppaie in bosco?

- Se l'intervento è finalizzato al cambio di destinazione d'uso del bosco (per fare una casa, una strada, una pista da sci, un terreno agricolo ecc.), è necessario richiedere l'autorizzazione alla "trasformazione del bosco" e, se il terreno fosse coperto anche da vincolo idrogeologico (come avviene quasi sempre in montagna e più raramente in pianura), anche l'autorizzazione alla trasformazione del suolo.
- Se l'intervento è finalizzato a togliere delle ceppaie malate al fine di prevenire malattie, oppure per togliere piante invadenti (es. ailanto) e mettere a dimora piante autoctone o per altri motivi selvicolturali, allora è possibile, a patto che l'ente forestale lo autorizzi in base agli articoli 29 o (nel caso dei castagneti da frutto) 31 del regolamento. Inoltre, l'estirpazione esclusivamente manuale o con mezzi manuali (vanga, piccone...) delle "specie esotiche a carattere infestante dannose per la conservazione della biodiversità" può essere fatta liberamente (art. 30), ma a patto di piantare alberi o arbusti autoctoni qualora si formino radure di oltre 400 metri quadrati prive di vegetazione arborea o arbustiva.

In tutti questi casi, non è necessario acquisire l'autorizzazione per il vincolo idrogeologico (art. 2).

Ora leggi in particolare: L'art. 42 e 43 della l.r. 31/2008; gli articoli 22 comma 2, 29, 31, 71, 76 comma 4, 77 e 78 del r.r. 5/2007.

3.16) Voglio realizzare un imboschimento, posso farlo liberamente?

No, bisogna seguire le regole tecniche previste dall'art. 49 e le procedure previste dall'art. 50. In caso di rimboschimenti e imboschimenti eseguiti con contributi pubblici, l'intervento è soggetto alle procedure indicate nei bandi per l'accesso ai finanziamenti, negli altri casi è richiesta l'autorizzazione dell'ente forestale.

Ora leggi in particolare: Gli articoli 49, 50, 51 e 52 del r.r. 5/2007.

3.17) Rimboschimento, imboschimento, rinnovazione artificiale, ricostituzione boschiva, ma in fondo non sono la stessa cosa!?

- **Rimboschimento e imboschimento** : costituzione di un soprassuolo forestale su terreni non boscati nei quali il bosco è andato distrutto in epoca recente (rimboschimento), oppure in epoca remota con cambio dell'uso del suolo (imboschimento).
- **Rinnovazione artificiale:** ricostituzione del soprassuolo forestale in seguito all'utilizzazione, realizzata attraverso la piantagione di materiale di riproduzione (piantine o talee).
- **Rinnovazione naturale:** processo spontaneo di ricostituzione del soprassuolo forestale attraverso lo sviluppo di alberi nati da seme (fustaia) oppure sviluppatasi per via vegetativa (ceduo).
- **Ricostituzione boschiva:** ricostituzione del soprassuolo forestale danneggiato da eventi naturali (valanghe, trombe d'aria, ecc.) oppure da incendi.

Ora leggi in particolare: L'allegato A ("definizioni") del r.r. 5/2007.

3.18) Dove posso recuperare le piantine per gli interventi di imboschimento, rimboschimento, rinnovazione artificiale o ricostituzione boschiva?

Vi sono diversi vivaai, pubblici o privati, che commercializzano piante forestali. Regione Lombardia ha un ottimo vivaio a Curno:

Centro Vivaistico Forestale Regionale

via Galilei, 2 - 24035 Curno (BG)

tel. 03.56.22.73.81 – 02.67.40.43.81

fax 03.56.22.73.99 – 02.67.40.43.99

Indirizzo internet: <http://www.ersaf.lombardia.it/>

È ovviamente possibile procurarsi le piante anche presso vivaai privati, anche non italiani, purché le piante siano state prodotte con semente proveniente dalla Lombardia o da altre aree vicine con caratteristiche ambientali simili (**"Regioni di provenienza" del materiale di base**). Non bisogna infatti fare il grossolano errore di confondere il vivaio di provenienza con la provenienza del "materiale di base" (seme, talea ecc.). In altre parole, sono utilizzabili piante provenienti dall'estero se il materiale di base è stato raccolto nella stessa regione di provenienza del luogo in cui si effettuerà l'impianto, mentre non sono ammissibili piante provenienti dai vivaai italiani se il materiale di base è stato raccolto in regioni di provenienza estere.

La tavola riportata in ultima pagina illustra le più probabili "Regioni di provenienza": è possibile quindi mettere a dimora nel lodigiano delle querce farnia la cui semente (ghianda) è stata raccolta nei boschi attorno a Udine, a Cesena o a Fossano, ma non se sono state raccolte nel fondovalle valtellinese o attorno al lago di Garda. Il vivaio in cui sono state coltivate le piantine non ha alcuna attinenza! Diffidate della professionalità di chi afferma il contrario.

Le "Regioni di Provenienza" non si fermano ai confini statali: ad esempio, la "Regione Alpina Esalpica" prosegue a ovest nel Canton Ticino e ad est nella vicina Slovenia.

Le piante devo rispettare la normativa europea ed italiana sulla loro provenienza (d.lgs. 386/2003) e sull'assenza di malattie e parassiti (d.lgs. 214/2005).

3.19) Posso far pascolare il mio bestiame in bosco?

Sì, il pascolo correttamente esercitato è utile a scopo di prevenzione dagli incendi boschivi e di conservazione del paesaggio rurale, in particolare degli spazi aperti (prati e pascoli). Il pascolo è consentito:

a) nella fustaia a partire dallo stadio di perticaia, ossia con alberi di altezza media superiore a dieci metri;

b) nel ceduo e nel ceduo sotto fustaia, a partire da dieci anni dall'ultima ceduzione.

È vietato il pascolo nei boschi in rinnovazione, nelle fustaie disetanee o irregolari, nei boschi di neoformazione sino allo stadio di perticaia e in quelli percorsi dal fuoco da meno di dieci anni, salvo quanto di seguito riportato; in questi soprassuoli è altresì vietato far transitare o comunque immettere animali al di fuori della viabilità presente.

Tuttavia, il pascolo è consentito nei boschi di neoformazione che hanno colonizzato superfici censite catastalmente come seminativi, seminativi arborati, prati, prati arborati, pascoli, pascoli cespugliati e arborati.

Chi pascola il bestiame è comunque responsabile, verso il proprietario del bosco e la collettività, di eventuali danni provocati dal bestiame stesso alle piante.

Si ricorda che comunque i piani di indirizzo forestale possono prevedere norme differenti.

Ora leggi in particolare: L'art. 51 della l.r. 31/2008; l'art. 57 del r.r. 5/2007.

3.20) Ma se tutti tagliano, chi controlla?

Il regolamento prevede (art. 17) l'obbligo di eseguire controlli annuali da parte degli enti forestali, che possono avvalersi degli altri soggetti competenti ai sensi dell'art. 61 della l.r. 31/2008 (Carabinieri Forestali, Polizia Locale, GEV ecc.). Questi controlli sono in parte casuali, in parte mirati a situazioni particolari. Il campione delle domande da sottoporre a controllo è estratto annualmente da Regione Lombardia.

Ora leggi in particolare: L'art. 61 della l.r. 31/2008; l'art. 17 del r.r. 5/2008.

3.21) Esistono delle linee guida su come effettuare i controlli?

Non esistono linee guida ufficiali. Tuttavia, esistono delle dispense, pensate in primo luogo per le Guardie Ecologiche Volontarie ma utilizzabili anche dagli altri soggetti deputati al controllo, finalizzate a dare semplici indicazioni sui controlli da effettuare:

- Indicazioni pratiche per i controlli sui tagli culturali dei boschi;
- Indicazioni pratiche per i controlli sugli impianti a fune

Le trovi sul sito: <http://www.regione.lombardia.it>

3.22) Dove trovo aggiornamenti della presente pubblicazione?

Nel sito di Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura, all'indirizzo:

<http://www.regione.lombardia.it>

nel canale "Normativa Boschi e foreste"

Per aggiornamenti, clicca [qui](#)

Non hai trovato la domanda che cercavi?
La risposta che abbiamo dato non ti ha soddisfatto?
Non esitare a contattarci, scrivi a:
foreste@regione.lombardia.it

4) Tabelle di raffronto sulle regole contenute nelle NFR

Tipo di ceduo	matricine minimo	Turno minimo	Turno massimo
Querceti di farina, rovere o leccio, quercu carpineti, faggete, formazioni a prevalenza di frassino maggiore, acero montano o riccio, taglio	90	20	50
Querceti di roverella o cerro	90	15	50
Betuleti, Alnete di ontano bianco o nero, carpineti, Robinieti misti	50	20	-
Robinieti misti	50	20	-
Castagneti e orno ostrieti	50	15	-
Pioppeti	50	10	-
Alnete di ontano verde	0	20	-
Robinieti puri	0	10	-
Saliceti , Corileti (nocchioletti)	0	6	-
Ciliegio tardivo, ailanto, quercia rossa	0	3	-

Parametro	Robinieto puro	Robinieto misto	Querceto
Presenza di robinia	Massa > 90%	Massa compresa fra 50% e 90%	Massa < 50%
Presenza di quercia o altre specie	Massa < 10%	Massa compresa fra 10% e 50%	Massa > 50%
Turno minimo	10 anni	20 anni	20 anni
Turno massimo	Nessun obbligo	Nessun obbligo	50 anni
Numero riserve da rilasciare	Tutte le specie autoctone presenti, se non deperienti o pericolose	Tutte le specie autoctone presenti, se non deperienti o pericolose	Nessun obbligo
Numero matricine da rilasciare	0	50 ad ettaro	90 ad ettaro
Numero piante da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito	2 ad ettaro (da selezionare fra matricine o riserve)	2 ad ettaro (da selezionare fra matricine o riserve)	2 ad ettaro (da selezionare fra matricine o riserve)

Tipo di fustaia / trattamento	Monoplana o biplana	Multiplana
Taglio saltuario	non permesso	Sì
Taglio successivi	Sì	Sì

Tipo di fustaia / trattamento	Monoplana o biplana	Multiplana
Taglio a buche su massimo 1.000 mq	Sì	Sì
Taglio a raso a strisce	Sì, ma solo per alcune tipologie forestali	Sì, ma solo per lotta fitosanitaria
Taglio a raso con altre modalità	non permesso	non permesso

Tipo di fustaia / trattamento	Turno minimo con tagli successivi	Turno minimo con taglio a raso
lariceti	(90 anni)	80 anni
larici-cembreti e cembrete	(130 anni)	120 anni
faggete, gli abieteti, querceti di farnia, di rovere o di cerro e quercu -carpineti	90 anni	non permesso
castagneti, querceti di roverella e peccete di sostituzione	70 anni	60 anni
pinete di pino silvestre, formazioni di pino nero di origine artificiale e rimboschimenti con conifere esotiche	(60 anni)	50 anni
peccete e piceo-faggeti	80 anni	non permesso
aceri-frassineti e aceri-tiglieti, alneti di ontano bianco e nero	50 anni	non permesso
altre formazioni (formazioni antropogene, saliceti, pioppi ecc.)	50 anni	40 anni

Tipo forestale (fustaia)	Taglio a raso a strisce (a fessura)
castagneti, orno-ostrieti, betuleti, pinete di pino silvestre (ad eccezione delle pinete planiziali), peccete di sostituzione, formazioni di pino nero di origine artificiale, rimboschimenti artificiali con specie esotiche	fino ad una superficie massima di 10.000 metri quadrati accorpati
querceti di roverella, lariceti, larici-cembreti, cembrete, pinete di pino silvestre planiziale	fino ad una superficie massima di 2.000 metri quadrati accorpati

Regioni di provenienza dei materiali di base

